



# Gritti Calegari

DOTTORI COMMERCIALISTI  
REVISORI LEGALI

infQ  
azienda – febbraio 2021

## ULTIME NOVITÀ FISCALI

|   |   |
|---|---|
| <b>Accesso servizi telematici tramite CIE</b><br><i>Provvedimento Agenzia Entrate 12.1.2021</i>                       | È stato pubblicato sul sito Internet dell'Agenzia il Provvedimento che attiva l'accesso all'area riservata del relativo sito Internet nonché ai servizi telematici Entratel, Fisconline e Sister anche agli utenti la cui identità digitale è autenticata tramite la carta d'identità elettronica (CIE).  |
| <b>Bonus adeguamento ambienti di lavoro</b><br><i>Provvedimento Agenzia Entrate 8.1.2021</i>                          | È stato pubblicato sul sito Internet dell'Agenzia il Provvedimento che aggiorna le istruzioni del modello utilizzabile per la comunicazione delle spese sostenute nel 2020 per le quali è riconosciuto il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro ex art. 120, DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio", prevedendo tra l'altro, che l'invio dello stesso può essere effettuato fino al 31.5.2021.   |
| <b>Decreto "Natale" conversione in legge</b><br><i>Legge 29.1.2021, n.6</i>   | È stata pubblicata sulla G.U. 30.1.2021, n. 24 la Legge di conversione del DL n. 172/2020, c.d. "Decreto Natale" che prevede il riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti l'attività dei servizi di ristorazione, interessati dalle misure restrittive vigenti nel periodo delle festività di fine 2020.<br>In sede di conversione è stabilito che il "bonus canoni di locazione" riconosciuto fino al 30.4.2021 a favore delle imprese turistico-ricettive / agenzie di viaggio e tour operator spetta in presenza della riduzione di almeno il 50% del fatturato / corrispettivi del mese di riferimento del 2021 rispetto allo stesso mese del 2019. |
| <b>Studio associato</b><br><i>Ordinanza Corte Cassazione 11.1.2021, n. 1154</i>                                       | Lo studio associato è soggetto ad IRAP anche se "piccolissimo, composto da due soli professionisti, con mezzi e fatturato modesti".   |
| <b>Rimborso credito IVA e spese manutenzione beni di terzi</b><br><i>Ordinanza Corte Cassazione 11.1.2021, n. 215</i> | Il diritto alla detrazione / rimborso dell'IVA spetta anche con riferimento all'imposta relativa alle spese sostenute per manutenzioni su immobili di terzi, "purché sia presente il nesso di strumentalità con l'attività d'impresa o professionale".<br>Merita evidenziare che in precedenza la stessa Corte di Cassazione ha negato il rimborso del credito IVA per le spese relative ad opere di miglioramento / ristrutturazione su immobili in comodato (sentenza 28.5.2020, n. 10110 e ordinanza 4.11.2020, n. 24518) e con riferimento ad un immobile in locazione (ordinanza 28.10.2020, n. 23667).  |

## COMMENTI

### FISSATO ALL'1.2.2021 L'AVVIO DELLA "LOTTERIA DEGLI SCONTRINI"

Nell'ambito delle misure volte a combattere la lotta al sommerso, incentivando i consumatori a richiedere il rilascio dello scontrino elettronico (documento commerciale), la Finanziaria 2017 ha introdotto la c.d. "Lotteria degli scontrini", ossia la possibilità per i contribuenti, persone fisiche maggiorenni residenti in Italia, che acquistano beni / servizi:

- fuori dall'esercizio di un'attività d'impresa / lavoro autonomo;
- presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi all'Agenzia delle Entrate;

di **partecipare all'estrazione a sorte di premi** attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale.

L'operatività della lotteria, originariamente fissata all'1.1.2020, è stata più volte prorogata, inizialmente all'1.7.2020 dal DL n. 124/2019, c.d. "Collegato alla Finanziaria 2020", successivamente all'1.1.2021 dal DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio". Con il recente Provvedimento 29.1.2021 l'Agenzia delle Dogane d'intesa con l'Agenzia delle Entrate ha disposto **l'avvio della lotteria a decorrere dall'1.2.2021**. Va evidenziato che:

- per **partecipare all'estrazione**:
  - il contribuente, al momento dell'acquisto e prima dell'emissione del documento commerciale, deve comunicare il **codice lotteria** (codice alfanumerico / a barre, abbinato al proprio codice fiscale) rilasciato dal Portale Lotteria disponibile sul sito Internet dell'Agenzia delle Dogane;
  - l'esercente deve trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati della singola cessione / prestazione oltre al predetto codice;
- i **premi attribuiti** nell'ambito della lotteria **non sono tassati** in capo al percipiente e sono esenti da qualsiasi prelievo erariale;
- **in caso di rifiuto dell'esercente di acquisire il codice**, l'acquirente può **segnalare** tale circostanza nel citato Portale Lotteria. Le segnalazioni sono utilizzate dall'Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza nell'ambito dell'attività di analisi del rischio evasione.

**Non tutti gli acquisti danno diritto a partecipare alla lotteria degli scontrini.** In particolare, nella prima fase di applicazione, sono **esclusi** gli acquisti:

- per i quali si intende **fruire della detrazione / deduzione IRPEF** (nel relativo documento commerciale è riportato il codice fiscale dell'acquirente);
- i cui **dati** vanno **trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria (STS)**;
- documentati da **fattura elettronica**.

Sono altresì **esclusi**, gli acquisti:

- di **importo inferiore a € 1**;
- effettuati **online / e-commerce** (verosimilmente in quanto esonerati dall'emissione del documento commerciale ai sensi del DPR n. 696/96).



Come disposto dal citato Provvedimento 29.1.2021, conformemente a quanto previsto dalla Finanziaria 2021, la **possibilità di partecipare** alla "Lotteria degli scontrini" è limitata **soltanto in caso di acquisti effettuati mediante pagamenti elettronici** (ad esempio, carta di credito / debito / prepagata, bancomat.). Tale modalità di pagamento deve risultare anche dal documento commerciale.

È stata eliminata la precedente disposizione che prevedeva estrazioni (premi) anche per gli acquisti "in contanti".

## ADEMPIMENTI DEGLI ACQUIRENTI

Come sopra accennato, la persona fisica “privato” maggiorenne / residente in Italia, che intende partecipare alla lotteria degli scontrini deve manifestare la propria volontà comunicando al cedente / prestatore il “**codice lotteria**” rilasciato dal Portale Lotteria al quale si accede dall’indirizzo Internet [www.lotteriadegliscontrini.gov.it](http://www.lotteriadegliscontrini.gov.it).

Come specificato dall’Agenzia delle Dogane nel Comunicato stampa 30.11.2020, per generare il codice è necessario accedere alla sezione “Partecipa ora”. Il codice lotteria, può essere **stampato / salvato sul proprio dispositivo mobile** al fine di poterlo esibire all’esercente al momento dell’acquisto.

In particolare, i passaggi necessari per ottenere il “codice lotteria” sono i seguenti:

- accedere alla sezione “**Partecipa ora**” del “Portale lotteria”;

### Partecipare è facile!

Dal 1° dicembre 2020 è attivo lo spazio “[Partecipa ora](#)” dove puoi generare il tuo codice lotteria.

L’articolo 141 del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 (Decreto rilancio) ha modificato la data di avvio della lotteria degli scontrini, spostandola al 1° gennaio 2021.

- **inserire il proprio codice fiscale, il codice controllo e generare il codice lotteria;**

Codice Fiscale:

Leggi informativa art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679-GDPR ▼

Dichiaro di aver preso visione dell’informativa ex art.13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679, conferiti mediante la compilazione di questo form, e di accettarne i contenuti\*.

Codice di sicurezza




[Altra immagine](#)

[Altro audio](#)

Inserisci i caratteri che vedi:

- **stampare / memorizzare** il codice lotteria su dispositivo mobile (smartphone / tablet).



Stampa il codice lotteria

Scarica il codice lotteria

Dal Portale Lotteria è possibile visualizzare i documenti commerciali che hanno dato diritto all'attribuzione dei biglietti virtuali della lotteria, l'eventuale vincita nonché eseguire alcune operazioni quali l'opposizione all'utilizzo / richiesta di cancellazione dei dati.

Nel Portale Lotteria l'esercente può altresì:

- consultare il proprio profilo contenente le informazioni eventualmente inserite durante la fase di registrazione (contatti telefonici, e-mail, ecc.);
- verificare le vincite;
- attivare o disattivare diverse funzionalità di ausilio per le diverse tipologie di comunicazione (ad esempio, e-mail, SMS);
- conoscere i corrispettivi vincenti per i quali è prossima la scadenza del termine decadenziale per la riscossione del relativo premio. I corrispettivi visualizzabili non saranno corredati del codice lotteria.

### ADEMPIMENTI DEGLI ESERCENTI

Merita sottolineare che per **esercente** si intendono i soggetti che effettuano cessioni di beni / prestazioni di servizi e che **trasmettono telematicamente** i corrispettivi all'Agenzia delle Entrate.

Il cedente / prestatore, al fine di consentire al cliente / acquirente di partecipare alla "Lotteria degli scontrini", deve disporre di un **registratore telematico (RT) in grado**, anche mediante lettura ottica, **di acquisire il "codice lotteria"**, comunicato dal cliente / acquirente al momento della memorizzazione dei dati dell'operazione, corrispondente con quello di effettuazione dell'operazione.

Come evidenziato dal citato Provvedimento 31.10.2019, modificato ad opera del Provvedimento 30.6.2020, **la "configurazione" del RT doveva intervenire entro il 31.12.2020.**



Con il Provvedimento 23.12.2020, a seguito del perdurare della situazione emergenziale COVID-19 e "*recependo le richieste provenienti dalle associazioni di categoria*", l'Agenzia delle Entrate ha disposto un **ulteriore differimento all'1.4.2021** del termine a decorrere dal quale **l'invio telematico dei corrispettivi** dovrà effettuato **esclusivamente con il nuovo tracciato telematico** (ver. 7.0).

**L'aggiornamento del RT** dovrà pertanto essere effettuato **entro il 31.3.2021**. Fino a tale data, quindi, sarà ancora possibile inviare i corrispettivi anche con il "vecchio" tracciato. Ciò però non consente al cliente / acquirente, nonché all'esercente, di partecipare alla lotteria.

Presso l'Agenzia delle Dogane è costituita una banca dati, denominata Sistema Lotteria "alimentata" dai dati dei corrispettivi trasmessi all'Agenzia delle Entrate. In particolare nella banca dati vengono memorizzati:

- partita IVA e denominazione del cedente / prestatore;

- identificativo / progressivo completo del documento trasmesso;
- data e ora del documento;
- importo del corrispettivo, importo del corrispettivo pagato in contanti / con strumenti di pagamento elettronici e importo del corrispettivo non pagato;
- codice lotteria dell'acquirente;
- data di trasmissione telematica dei corrispettivi di cui all'art. 2, D.Lgs. n. 127/2015 (ossia dell'"ordinario" invio telematico dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate).



I dati **non utili** ai fini delle estrazioni sono **cancellati** dal Sistema Lotteria entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della trasmissione.

**Ogni corrispettivo trasmesso genera un biglietto lotteria per ciascun Euro** esclusivamente e interamente pagato con strumenti di pagamento elettronici, associato univocamente mediante il codice lotteria al documento commerciale mediante il relativo identificativo.

Per corrispettivi di importo pari o superiore a € 1.000 sono generati al massimo 1.000 biglietti lotteria. Se l'importo speso è superiore a € 1, l'eventuale cifra decimale superiore a 49 centesimi produrrà comunque un altro biglietto virtuale.

L'esercente deve comunicare all'Agenzia anche l'eventuale **operazione di reso / annullo**, relativo ai documenti commerciali "madre" con codice lotteria precedentemente trasmessi al Sistema Lotteria. I documenti successivamente oggetto di reso / annullo, infatti, **non danno diritto ai premi** (l'estrazione di un codice lotteria abbinato ad uno di tali documenti è considerata nulla).

Si rammenta che l'esercente, tramite un'apposita funzione del portale "Fatture e Corrispettivi" può verificare i dati trasmessi (con esclusione del codice lotteria dell'acquirente / committente).

Come desumibile dalla specifica Guida predisposta dall'Agenzia delle Entrate, in sintesi, all'esercente è richiesto quanto segue.

### I 3 PASSI PER ESSERE PRONTI A PARTECIPARE E FAR PARTECIPARE ALLA LOTTERIA

1

Verificare con il laboratorio da cui ha acquistato il registratore telematico che il *software* di quest'ultimo sia aggiornato per poter memorizzare e trasmettere i dati della lotteria



2

Consentire ai propri clienti di pagare con modalità elettronica (carte di credito, bancomat, eccetera). Si consiglia di collegare il registratore telematico con il sistema di pagamento elettronico



3

Si consiglia di dotarsi di un lettore di codici a barre (*barcode*) per poter registrare in automatico e senza errori il codice lotteria che verrà mostrato dal cliente. In alternativa, si userà il tastierino del registratore per digitare il codice



L'esercente può applicare un **apposito avviso** alla clientela in un luogo ben visibile dell'esercizio (per esempio, sulla vetrina e/o vicino al punto cassa), con l'informazione che presso il punto vendita è possibile partecipare alla lotteria degli scontrini. A tal fine, è possibile scaricare dal sito Internet dell'Agenzia delle Entrate la seguente locandina.



## PREMI

I **premi in denaro** sono attribuiti ai partecipanti alla “Lotteria degli scontrini” a seguito di estrazioni settimanali, mensili e di un’extrazione annuale. In particolare:

- l'estrazione:
  - **settimanale** è effettuata **a decorrere dal mese di giugno ogni giovedì**. Le estrazioni settimanali riguardano tutti gli scontrini trasmessi e registrati dal Sistema Lotteria dal lunedì alla domenica (fino alle ore 23:59) della settimana precedente. Se la giornata di estrazione coincide con una festività nazionale, l'estrazione è rinviata al primo giorno feriale successivo. Le **prime estrazioni settimanali** saranno **effettuate il 10.6.2021** fra tutti i corrispettivi trasmessi e registrati dal Sistema Lotteria dal 31.5 al 6.6.2021 entro le ore 23:59;
  - **mensile** è effettuata **ogni secondo giovedì del mese** e inizia **a decorrere dall'11.3.2021** considerando i corrispettivi trasmessi dall'1.2 al 28.2.2021 entro le ore 23:59. Se il secondo giovedì del mese coincide con una festività nazionale, l'estrazione è rinviata al primo giorno feriale successivo. Il calendario delle estrazioni mensili 2021 è il seguente:

|                     |
|---------------------|
| giovedì 11 marzo    |
| giovedì 8 aprile    |
| giovedì 13 maggio   |
| giovedì 10 giugno   |
| giovedì 8 luglio    |
| giovedì 12 agosto   |
| giovedì 9 settembre |
| giovedì 14 ottobre  |
| giovedì 11 novembre |
| giovedì 9 dicembre  |

- **annuale** è effettuata a **inizio 2022** e parteciperanno tutti gli scontrini trasmessi e registrati dal Sistema Lotteria **dall'1.1 fino al 31.12**. La data dell'estrazione annuale è fissata con apposito Provvedimento. **Per il 2021** l'estrazione annuale viene effettuata fra tutti i biglietti generati dai corrispettivi trasmessi e registrati al Sistema Lotteria **dall'1.2 al 31.12.2021**;
- i vincitori sono **avvisati con raccomandata A/R** ovvero, se indicata nell'area riservata del Portale lotteria, tramite **PEC**.



Il citato Provvedimento, modificato ad opera del Provvedimento 29.1.2021, precisa che il **biglietto virtuale vincente determina anche l'esercente vincente**. Pertanto i **premi sono previsti anche a favore degli esercenti**.

Ai fini della comunicazione della vincita, gli esercenti sono individuati sulla base della partita IVA memorizzata nella banca dati "Sistema Lotteria". I vincitori sono **avvisati con raccomandata A/R** ovvero, se disponibile sull'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC), tramite **PEC**.

Sono previsti i seguenti premi.

| <b>Estrazione</b> | <b>Premi acquirenti</b> | <b>Premi esercenti</b>  |
|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| Settimanale       | 15 premi da € 25.000    | 15 premi da € 5.000     |
| Mensile           | 10 premi da € 100.000   | 10 premi da € 20.000    |
| Annuale           | 1 premio da € 5.000.000 | 1 premio da € 1.000.000 |

Il premio dovrà essere **ritirato entro 90 giorni dalla ricezione della comunicazione di vincita**. I premi settimanali, mensili e annuali non reclamati, unitamente ai premi eventualmente non attribuiti, sono versati all'Erario.

Il pagamento dei premi sarà effettuato dall'Agenzia delle Dogane esclusivamente mediante **bonifico bancario / postale**.

Il pagamento dei premi è **subordinato** alla presentazione, qualora non in possesso dell'Amministrazione, della documentazione attestante che il pagamento è avvenuto **attraverso strumenti di pagamento elettronici**, quale estratto di c/c o documento analogo / equipollente da cui risulti che l'acquisto è stato **effettuato con le predette modalità elettroniche**.

Tale obbligo è da considerarsi in capo sia all'acquirente che all'esercente in modo da rendere indipendenti e autonome le operazioni di reclamo della vincita da parte di entrambi i vincitori, che potrebbero essere domiciliati in ambiti territoriali diversi.

Una volta verificato, in capo all'esercente / acquirente, che il pagamento è avvenuto con strumenti di pagamento elettronici, il controllo è dichiarato concluso, senza necessità di chiedere ulteriori prove all'altro soggetto vincitore (acquirente o esercente).

## SCADENZARIO

### Mese di Febbraio

#### Mercoledì 10 febbraio

|  |  |
|--|--|
| <b>CREDITO D'IMPOSTA<br/>NEGOZIAZIONE ASSISTITA 2020</b> | Termine ultimo per la richiesta del credito d'imposta spettante per le spese (avvocato / arbitro) pagate nel 2020 relative ai procedimenti di negoziazione assistita / conclusione dell'arbitrato con lodo, tramite l'apposito modello disponibile sul sito Internet del Ministero della Giustizia <a href="https://www.giustizia.it/giustizia/">https://www.giustizia.it/giustizia/</a> . |
|--|--|

#### Martedì 16 febbraio

|   |   |
|---|---|
| <b>IVA<br/>LIQUIDAZIONE MENSILE E<br/>TRIMESTRALE "SPECIALE"</b>                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Liquidazione IVA riferita a gennaio e versamento dell'imposta dovuta;</li> <li>• liquidazione IVA riferita al quarto trimestre 2020 da parte dei contribuenti "speciali" e versamento dell'imposta dovuta, considerando l'eventuale acconto già versato / dovuto.</li> </ul>   |
| <b>IRPEF<br/>RITENUTE ALLA FONTE<br/>SU REDDITI DI LAVORO<br/>DIPENDENTE E ASSIMILATI</b> | Versamento delle ritenute operate a gennaio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).   |
| <b>IRPEF<br/>RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI<br/>DI LAVORO AUTONOMO</b>                    | Versamento delle ritenute operate a gennaio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).   |
| <b>IRPEF<br/>ALTRE RITENUTE ALLA FONTE</b>  | Versamento delle ritenute operate a gennaio relative a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1040);</li> <li>• utilizzazione di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040);</li> <li>• contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.</li> </ul> |
| <b>RITENUTE ALLA FONTE OPERATE<br/>DA CONDOMINI</b>                                       | Versamento delle ritenute (4%) operate a gennaio da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto / d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).  |
| <b>RITENUTE ALLA FONTE<br/>LOCAZIONI BREVI</b>  | Versamento delle ritenute (21%) operate a gennaio da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che sono intervenuti nell'incasso / pagamento dei canoni / corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve (codice tributo 1919).   |
| <b>TFR<br/>SALDO IMPOSTA SOSTITUTIVA</b>  | Versamento del saldo dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR 2020 (codice tributo 1713), scomputando quanto già versato a titolo di acconto a dicembre 2020.   |
| <b>INPS<br/>CONTRIBUTI IVS</b>  | Versamento della quarta rata fissa per il 2020 dei contributi previdenziali sul reddito minimale da parte dei soggetti iscritti alla gestione INPS commercianti – artigiani.  |
| <b>INPS<br/>DIPENDENTI</b>  | Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di gennaio.  |

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>INPS<br/>GESTIONE SEPARATA</b> | <p>Versamento del contributo del 24% - 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a gennaio a incaricati alla vendita a domicilio e a lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).</p> <p>Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a gennaio agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% - 33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza). Il contributo è pari al 34,23% per i soggetti non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA (ad esempio, collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali).</p> |
|-----------------------------------|--|

**Lunedì 22 febbraio**

|   |  |
|---|--|
| <b>ENASARCO<br/>VERSAMENTO CONTRIBUTI</b> | <p>Versamento da parte della casa mandante dei contributi relativi al quarto trimestre 2020.</p> |
|---|--|

**Giovedì 25 febbraio**

|  |  |
|--|--|
| <b>IVA COMUNITARIA<br/>ELENCHI INTRASTAT MENSILI</b> | <p>Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a gennaio (soggetti mensili). Si rammenta che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sono soppressi i modd. Intra trimestrali relativi agli acquisti (sia di beni che di servizi);</li> <li>• la presentazione dei modd. Intra mensili è effettuata ai soli fini statistici;</li> <li>• i soggetti non obbligati all'invio possono comunque scegliere di inviare i modd. Intra (di beni / di servizi) con periodicità sia mensile che trimestrale.</li> </ul> |
|--|--|

**Lunedì 1 marzo**

|  |   |
|--|---|
| <b>IMU<br/>CONGUAGLIO SALDO 2020</b>                                       | <p>Versamento del saldo IMU 2020 a conguaglio rispetto a quanto versato entro il 16.12.2020 sulla base delle nuove delibere / regolamenti Comunali pubblicati sul sito Internet del MEF entro il 31.1.2021.</p>   |
| <b>IVA<br/>STAMPATI FISCALI</b>  | <p>Invio telematico dei dati relativi alle forniture di documenti fiscali effettuate nel 2020 (ricevute fiscali, bolle d'accompagnamento, formulari rifiuti, ecc.) da parte di tipografie e soggetti autorizzati alla rivendita.</p>  |
| <b>IVA<br/>COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI<br/>PERIODICHE</b>                   | <p>Invio telematico dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ai mesi di ottobre / novembre / dicembre 2020 (soggetti mensili);</li> <li>• al quarto trimestre 2020 (soggetti trimestrali).</li> </ul> <p>La comunicazione va effettuata utilizzando il modello approvato dall'Agenzia delle Entrate.</p> |
| <b>IVA<br/>MOD. IVA 2021<br/>COMUNICAZIONE<br/>LIQUIDAZIONI PERIODICHE</b> | <p>Invio telematico del mod. IVA 2021 comprensivo dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (quadro VP) relative:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ai mesi di ottobre / novembre / dicembre 2020 (soggetti mensili);</li> <li>• al quarto trimestre 2020 (soggetti trimestrali).</li> </ul>  |

|  |   |
|--|---|
| <p align="center"><b>CORRISPETTIVI<br/>DISTRIBUTORI CARBURANTE</b></p>   | <p>Invio telematico all’Agenzia delle Dogane dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori del mese di gennaio, da parte dei gestori di impianti di distribuzione stradale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ad elevata automazione in cui il rifornimento avviene unicamente in modalità self service prepagato, non documentati da fattura elettronica;</li> <li>• diversi da quelli ad elevata automazione che nel 2018 hanno erogato complessivamente più di 1,5 milioni / fino a 1,5 milioni di litri di benzina e gasolio.</li> </ul>   |
| <p align="center"><b>CONSULTAZIONE<br/>FATTURE ELETTRONICHE</b></p>  | <p>Termine ultimo per l’adesione al servizio offerto dall’Agenzia delle Entrate di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche transitate per SdI comprese quelle memorizzate nel “periodo transitorio”.</p>  |
| <p align="center"><b>INPS<br/>DIPENDENTI</b></p>   | <p>Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di gennaio.</p> <p>L’adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015.</p>   |
| <p align="center"><b>ROTTAMAZIONE-TER /<br/>SALDO E STRALCIO<br/>RIPRESA SOSPENSIONE<br/>“DECRETO RISTORI”</b></p> | <p>Versamento delle rate dovute nel 2020, da parte dei soggetti che hanno usufruito della proroga disposta dal c.d. “Decreto Ristori-quater” trasfuso nel c.d. “Decreto Ristori” in sede di conversione, con riferimento a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione (c.d. “rottamazione”);</li> <li>• c.d. “stralcio e saldo”;</li> <li>• definizione prevista dall’art. 1, commi 190 e 193, Legge n. 145/2018 (Finanziaria 2019) a favore delle persone fisiche in grave e comprovata situazione di difficoltà economica relativamente ai debiti risultanti dai carichi affidati all’Agente della riscossione dall’1.1.2000 al 31.12.2017, derivanti dall’omesso versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dai controlli automatizzati ex artt. 36-bis, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72 nonché dei contributi dovuti alle Casse previdenziali professionali / Gestione separata INPS, esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento.</li> </ul> <p>Ai fini dell’effettuazione del versamento non trova applicazione la “tolleranza” di 5 giorni.</p> |
| <p align="center"><b>INPS<br/>REGIME AGEVOLATO<br/>CONTRIBUTIVO</b></p>  | <p>Invio telematico all’INPS, da parte dei contribuenti forfetari esercenti attività d’impresa, della comunicazione di voler usufruire del regime agevolato contributivo (base imponibile = reddito forfetario e riduzione contributiva del 35%).</p> <p>Entro tale data può essere comunicata la revoca del regime agevolato con effetto dall’1.1.2021.</p>  |

Come desumibile dal [sito Internet](#) del Sistema Tessera Sanitaria (STS) i dati delle spese veterinarie 2020 ai fini della predisposizione del mod. 730 / REDDITI 2021 PF precompilato vanno inviati entro il 16.3.2021.